



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1576**

Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca



## **1. DDL S. 1576 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1576  
**XVIII Legislatura**

Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca

**Titolo breve:** *disposizioni sul commercio delle chiocciole*

Iter

**13 gennaio 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1576**

**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Gian Marco Centinaio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erika Stefani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Lucia Borgonzoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 159 del 29 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

PRODUZIONE ANIMALE , COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

### **Articoli**

COSMETICI (Art.2), INDUSTRIA FARMACEUTICA (Art.2), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.2), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.2), IMPORTAZIONI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2, 3), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Artt.2-4), AMBIENTE (Art.2), VETERINARIA (Art.3), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.3), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.3), REGIONI (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4)

### **Relatori**

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

### **Assegnazione**

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 23 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 184 del 28 gennaio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1576

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1576

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALLARDI**, **CENTINAIO**, **BERGESIO**, **SBRANA**, **ROMEO**, **STEFANI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BORGHESI**, **BORGONZONI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019

Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

Onorevoli Senatori. - La crescita esponenziale della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione di chioccioline necessita di un inquadramento normativo del settore.

Nel 1980 in Italia erano presenti impianti di allevamento pari a 5.000.000 di mq che, negli anni successivi, grazie ad un incremento annuale consolidato pari al 10-15 per cento di superficie, sono diventati 40.000.000 mq nel 1990 e ben 115.000.000 mq nel 2016. L'Italia è tra i primi posti a livello mondiale nell'elicicoltura per numero di impianti (circa 10.000), con un fatturato annuo di 300 milioni di euro sull'intera filiera. L'uso alimentare e culinario delle chioccioline si inserisce in una ampia e antica tradizione italiana, famosa in tutta Europa e motivo di attrazione turistica enogastronomica.

Con un indotto che genera 2,5 miliardi di dollari a livello mondiale l'elicicoltura ha destato l'attenzione di paesi europei e del Nord Africa come il Marocco e la Tunisia, con il rischio avvertito dalle aziende nazionali per l'importazione, specie da questi ultimi Paesi, di animali e prodotti da essi derivati (bava di lumaca) di qualità non rispondente alla media italiana ed europea.

La bava di lumaca, possedendo molte proprietà organiche e chimiche, è sfruttata diffusamente nel campo farmaceutico e cosmetico italiano.

Poiché la legislazione nazionale e regionale è scarsa e frammentata e la regolamentazione dell'Unione europea non sufficiente a supportare con efficacia i tanti operatori italiani del settore, è improcrastinabile l'intervento del legislatore al fine di delineare un perimetro chiaro entro il quale gli elicicoltori possano muoversi, prestando una particolare attenzione alle importazioni dall'estero, sia dagli Stati dell'Unione europea che da Paesi terzi: le chioccioline e la bava di lumaca poste in commercio debbono garantire al massimo livello la salute dei cittadini italiani; gli allevamenti devono essere rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente in alcun modo su di esso; le stesse chioccioline devono essere trattate secondo *standard* appropriati.

L'articolo 1 definisce l'ambito in cui è consentito il commercio di chioccioline.

L'articolo 2 dispone gli adempimenti che devono essere rispettati dagli impianti elicicoli nella raccolta, nell'allevamento all'aperto e nella riproduzione di chioccioline, oltre per il loro commercio.

L'articolo 3 disciplina in particolare il procedimento per la produzione della bava di lumaca ed il suo commercio.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di elenchi degli impianti di elicicoltori presso le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, indica i controlli da effettuare da parte delle Aziende sanitarie locali per le aziende interne e degli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e dei Posti di ispezione frontiera (PIF) per le chioccioline importate dalla Unione europea e dai Paesi terzi, oltre a stabilire le sanzioni in caso di inottemperanza da parte degli impianti delle prescrizioni ad essi imposte.

L'articolo 5 determina che per quanto non contemplato nella legge si applichino il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 e la normativa dell'Unione europea di settore.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. La raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti.
2. Il commercio di chioccioline è vietato, salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.

##### Art. 2.

1. È consentito il commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.
2. Le chioccioline commerciabili sono tassativamente quelle appartenenti alle seguenti specie: *Otala Lactea*, *Eobania Vermiculata*, *Helix Aperta*, *Helix Aspersa Maxima*, *Helix Aspersa Muller*, *Helix Aspersa Typica*, *Helix Pomatia*, *Helix Lucorum*, *Theba Pisana*, *Ceriuella Virgata*, *Achatina*.
3. Le chioccioline in commercio provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da idonea autocertificazione rilasciata dall'allevatore, dalla quale risultino l'indicazione della quantità, della tipologia di animale, dell'allevamento all'aperto di provenienza, della salubrità ambientale del luogo ove sono raccolte, allevate e riprodotte e del nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato.
4. Gli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) divieto di alterare o danneggiare in alcun modo l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua;
  - b) divieto di effettuare alcun tipo di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica;
  - c) obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

##### Art. 3.

1. È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, prodotta attraverso un procedimento corredato da una certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

##### Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla formazione e alla cura degli elenchi degli impianti elicicoli ubicati nel proprio territorio, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali di cui al decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2018.
2. Gli elenchi sono aggiornati ogni anno.
3. Possono esercitare il commercio di chioccioline solo gli impianti elicicoli iscritti negli elenchi di cui al



comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, tramite il servizio veterinario delle ASL territorialmente competenti, ai controlli degli impianti elicicoli per verificare la veridicità di quanto dichiarato con l'autocertificazione di cui all'articolo 2, comma 3, e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e i posti di ispezione frontiera (PIF) provvedono ai controlli delle chiocciole di importazione, provenienti rispettivamente dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati terzi, per verificare il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1.

6. I controlli sono effettuati almeno una volta l'anno.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione, anche non reiterata, degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'immediata impossibilità ad importare chiocciole e animali di ogni specie per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 comporta l'immediata esclusione dall'elenco per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.

Art. 5.

1. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e la normativa dell'Unione europea di settore.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1576  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca  
**Titolo breve:** *disposizioni sul commercio delle chiocciole*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 97 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

[N. 155 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

IN SEDE REDIGENTE

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Ricorda che sono stati presentati 68 emendamenti e 2 ordini del giorno. Comunica che il relatore Mollame ha presentato due emendamenti (pubblicati in allegato).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/988/1/9, finalizzato al sostegno della produzione biologica del comparto apistico italiano.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'ordine del giorno G/988/2/9 in cui sono previste ulteriori finalità

di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Preannuncia altresì che presenterà una riformulazione di tale ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.12, diretto a prevedere l'equiparazione al metodo di agricoltura biologica dei metodi di agricoltura biodinamica, della permacultura e dell'agricoltura sinergica.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, che interviene nella definizione di produzione biologica. Illustra inoltre l'emendamento 1.8, in cui si prevede che lo Stato promuova la produzione del metodo biologico.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, di contenuto analogo all'emendamento 1.3, testé illustrato dal senatore Bergesio, e ne preannuncia una riformulazione. Illustra inoltre l'emendamento 1.13, diretto a equiparare all'agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che ne prevedano il rispetto.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.1 diretto a precisare il contenuto della definizione di "produzione biologica".

Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.3, diretto a precisare che al Tavolo tecnico per la produzione biologica partecipano tre rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.4, diretto a prevedere che il marchio biologico italiano è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 6.2, avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 6.4, testé illustrato.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 7.1, che prevede un'integrazione dei dati raccolti relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali con le relative rese produttive.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 8.4, che prevede uno specifico piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.

Preannuncia inoltre che saranno ritirati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 9.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 9.6, concernente la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico. Illustra inoltre l'emendamento 9.10, diretto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 11 e l'unico emendamento riferito all'articolo 12 sono dati per

illustrati.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 14.1, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 15.1, concernente il livello di rappresentatività delle associazioni di categoria a livello nazionale.

Illustra l'emendamento 17.0.1, che introduce il divieto di uso di organismi geneticamente modificati.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 18.2, concernente sementi e materiali di propagazione.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 18.3, diretto a sopprimere un riferimento alla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 18.0.3, che prevede che l'apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana. Illustra inoltre l'emendamento 18.0.7, che prevede una delega al Governo per la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica.

Dopo un intervento del senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) diretto ad auspicare un voto unanime della Commissione sulla tematica affrontata dal senatore Taricco, il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 18.0.1 di contenuto analogo alla proposta 18.0.3 precedentemente illustrata.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati infine per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.



**(1130) RUFÀ ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare**

(Discussione e rinvio)

La relattrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare.

Ricorda che il tecnologo alimentare è una professione regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari. I tecnologi alimentari si occupano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *lay-out*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredienteistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.

Il testo in esame, composto da due articoli, all'articolo 1 definisce la relazione tecnica di asseveramento come il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare (iscritto all'ordine professionale) comprendente gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio; tale relazione tecnica è finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare.

L'articolo 2 è dedicato ai contenuti della relazione tecnica di asseveramento, che deve individuare metodi e risultati delle indagini svolte. Più in dettaglio la relazione deve specificare il nominativo del committente, l'area interessata con le strutture e le attrezzature (anche con riferimento al loro disegno igienico), la descrizione del ciclo di lavorazione e del sistema di confezionamento, la valutazione dei punti critici di controllo di processo, la normativa di riferimento, il contesto di commercializzazione, distribuzione e vendita nonché la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare.

La relazione deve inoltre contenere le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni forniscano ulteriori garanzie di quanto asseverato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1576) VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative al commercio delle chioccioline e della bava di lumaca.

Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chioccioline (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chioccioline e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chioccioline vengano trattate secondo standard appropriati.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chioccioline è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.

L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chioccioline commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che - mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore - debbano

essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline.

Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.

L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chioccioline. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chioccioline di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontiera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.

Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in esame.

Il relatore fa presente in conclusione che, sullo stesso argomento del provvedimento in esame, sono in procinto di essere presentati ulteriori disegni di legge.

Il senatore [TARICCO](#) (PD), nel confermare che a breve verrà presentato un disegno di legge sulla stessa materia, raccomanda al relatore l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i testi legislativi relativi all'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura ([n. 200](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice Fattori nella seduta del 14 gennaio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame a una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Problematiche della filiera bufalina in Italia ([n. 237](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [LONARDO](#) (FIBP-UDC) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato),

frutto di un lavoro di raccolta delle diverse esigenze evidenziate dai vari soggetti coinvolti nelle tematiche dell'affare assegnato. Dichiarando la propria disponibilità ad accogliere proposte e modifiche migliorative che potranno essere suggerite dai componenti della Commissione, auspica una rapida approvazione della risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina, premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione durante tutto il 2019 decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero- casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partendo dalla sanità e selezione degli animali possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in linea con i tempi previsti dalla norma, a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento

per km2 molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tuberculosis;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante, si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella sola provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force* introdotta dalla Regione Campania, le patologie risultano quindi sotto controllo;

da diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che rappresenta un fattore di criticità;

il ritardo con il quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, gli allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino;

poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana;

si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema ratio;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio; infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non risulta

opportuno sollevare allarmismi, se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie;  
in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione *pro-capite* e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "Fattore gamma", non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate;

da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale;

risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla;

nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata al mancato apporto economico al sistema, tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici ed alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di risorse ad esso dedicato;
- b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;
- c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di favorire la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;

ad assumere ogni utile iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;

a valutare la possibilità di destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;

a valutare la possibilità di prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:

a) il ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi che è quantificabile a circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;

b) interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno;

c) la "Tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, quantificabile a circa 3 milioni di euro/anno, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie;

d) la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina;

e) l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento che rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [988](#)

Art. 7

**7.100**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».*

Art. 8

**8.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «con decreto».*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 13 GENNAIO 2021  
155ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

IN SEDE REDIGENTE

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), la senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) e il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore [MAGORNO](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.



Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente [VALLARDI](#) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.*

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

**(1576) VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca**

**(1858) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura, ovverossia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chioccioline e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chioccioline: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicologico regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicologico devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chioccioline provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chioccioline utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chioccioline devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chioccioline che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chioccioline devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chioccioline: vengono anzitutto definite le specie di chioccioline che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chioccioline provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chioccioline importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicotico per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576. Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma *3-bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [MANTERO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei colleghi e degli ordini

professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni



individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [988](#)

**G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)**

[La Pietra](#), [Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico",  
premessi che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

**G/988/6/9 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

**G/988/6/9 (già em. 9.10)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

**G/988/7/9 (già em. 11.4)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

**G/988/8/9 (già em. 17.0.1)**

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

**G/988/9/9 (già em. 18.3)**

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

**G/988/10/9 (già em. 18.0.1)**

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MIPAAFT 2020 - 2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

**G/988/11/9 (già em. 18.0.9)**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiari anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiari condotte con metodo biologico e non biologico.

impegna il governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiari separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinché venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12

**12.1 (testo 2)**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Taricco](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".*

Art. 18

**18.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6 -bis .» con il seguente:*

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

